

Sent. n. 259/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 15/04/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Aldo Pinto, delegato oralmente dall'Avv. Sergio Zaccariello per il ricorrente, l'avv. Andrea
Botta per l'INPS, non costituito il Ministero della
Difesa;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79851 del registro di
Segreteria, promosso dal Col. E.I. in cong. XX
(CF: omissis), rappresentato e
difeso dall'Avv. Sergio Zaccariello del foro di Luc-
ca (C.F.: ZCCSRG62D03I138T), elettivamente domici-

liato presso il suo studio, in Viareggio (LU), via
L. Repaci n. 16, come da mandato in calce del pre-
sente atto, che dichiara di voler ricevere comunica-
zioni, notifiche e/o avvisi al seguente domicilio
digitale P.E.C. ser-
gio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it - fax
0584/1989007;

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29.

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
chiesto la declaratoria del diritto al ricalcolo
della pensione n. 50485115 in godimento con applica-
zione del montante contributivo ex art.3, comma 7,
del d.lgs. 165/1997, pari a cinque volte la base im-
ponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata
per il coefficiente di rendimento pensionistico.

Parte attrice ha, preliminarmente, rappresentato che:

- in data 19.05.2020, all'età di 58 anni e con 44 anni di servizio utile è stato posto in congedo equiparato a congedo per limiti di età ai sensi dell'art. 2229 del Codice dell'ordinamento militare, dall'Esercito Italiano;
- con decorrenza 20.08.2020, la sede provinciale I.N.P.S di Chieti gli ha liquidato la pensione, iscrizione n. 50485115, con sistema di calcolo misto, omettendo, nel calcolo della stessa, di applicare il montante contributivo di cui all'art.3, comma 7 del d.lgs. 165/1997, sebbene col congedo ex art. 2229 c.o.m. il medesimo avesse conseguito ogni diritto previsto per coloro che sono collocati in pensione per limiti di età;
- in data 16.07.2021 ha presentato all'I.N.P.S. e al Centro Nazionale Amministrativo Esercito istanza di ricalcolo del provvedimento di liquidazione della pensione con l'applicazione del montante contributivo ex art.3, comma 7 d.lgs. 165/1997 e di liquidazione degli im-

porti sui ratei pensionistici maturati e non corrisposti.

Nel merito ha dedotto che:

- il ricorrente aveva acquisito entrambi i requisiti per essere collocato in ausiliaria ma era raggiunto da provvedimento cogente di collocamento in congedo per perdita idoneità fisica al servizio militare;
- l'incremento del montante contributivo compete anche agli assicurati che sono cessati dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età richiamando giurisprudenza di merito favorevole. Ritiene, infatti, di aver diritto all'incremento del montante contributivo ex art. 3 co.7 D.lgs.165/97, ritenendo, con il congedo ex art. 2229 c.o.m., di aver conseguito ogni diritto previsto per coloro che sono collocati in pensione per limiti di età.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- il ricorrente è titolare di Pensione diretta di inabilità, liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 20/08/2020;
- la domanda è infondata atteso che l'art. 3,

comma 7, d.lgs. n. 165/1997 prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 in un sistema di calcolo della pensione liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, un meccanismo di incremento della base pensionabile per le seguenti categorie di personale

- "per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria". Tale inciso riguarda il personale delle forze di polizia non destinatario dell'ausiliaria (fattispecie alla quale è riconducibile la qualità del ricorrente);
ovvero,

- "per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria;
nonché,

- "per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (arma dei Carabinieri, G.d.F.), in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato;

- la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria avviene sempre che il militare

sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dai "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria" e non anche a coloro che sono esclusi dall'ausiliaria in quanto dispensati dal servizio per inidoneità assoluta e permanente al servizio militare incondizionato, come nel caso in esame;

- il ricorrente non ha diritto all'accreditamento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97, in quanto senza maggiorazioni di servizio, risulta aver maturato alla cessazione per dispensa un'anzianità contributiva pari a 38 aa 8 mm 1 gg, come si legge dal foglio di calcolo e perciò non raggiunge il requisito previsto ex lege.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. l'oggetto della controversia è costituito dalla pretesa del ricorrente volta ad ottenere la rideeterminazione del proprio assegno pensionistico con l'applicazione dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30

aprile 1997, n. 165 che testualmente prevede “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.

Sulla questione all'esame, lungamente dibattuta nella giurisprudenza contabile, sono intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 13/2019/QM. L'organo nomofilattico, pur dichiarando improcedibile la questione di massima concernente

l'interpretazione -rectius, la corretta applicazio-
ne- dell'art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/1997, ha fat-
to espresso rinvio alle sentenze della Prima e della
Seconda Centrale d'Appello, osservando quanto segue:

"Le richiamate sentenze del giudice d'appello hanno
[...] tutte affrontato la questione concernente
l'interpretazione e la definizione dell'ambito di
applicazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legi-
slativo 165/1997 concernente le condizioni per il
riconoscimento del moltiplicatore in favore dei mi-
litari cessati anticipatamente dal servizio per ini-
doneità psicofisica.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di rife-
rimento (l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo
n. 165/1997; l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5
dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997 ad opera
dell'art. 2268, comma 1, n. 930 C.O.M.; l'art. 10
del d.lgs. n. 94 del 29 maggio 2017; gli artt. 886,
992, 993, 995, 996, 1864 e 1865), hanno stabilito
l'ambito soggettivo ed oggettivo d'applicazione
dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n.
165/1997, anche con riferimento alle sopravvenienze
normative del 2010, chiarendo la funzione del c.d.
moltiplicatore in relazione all'istituto

dell'ausiliaria ed ai rapporti con quest'ultimo.

A tale stregua le decisioni del giudice d'appello hanno concordemente riconosciuto che <deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e 'ai servizi dell'ausiliaria' (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art. 995 COM (non accettazione dell'impiego, 'motivi di salute', motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza,

non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius 'esclusiva' ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del 'personale militare' - categoria di rilievo in fattispecie- opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, 'in alternativa' al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come 'alternativo all'ausiliaria', occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento

in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito). L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)> (per tutte, Sez. I, sent. n.2 del 2022).”.

Conformemente il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la cessazione anticipata dal servizio (cioè prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito dal militare), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

In altri termini, il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, non è finalizzato ad indennizzare coloro che, nell'ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell'ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che, pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientrarvi e percepire la corrispondente indennità.

Peraltro, il chiaro intento del legislatore del 1997 è stato ritenuto conforme alla Carta fondamentale dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 387 del 10 luglio 2002, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.165/1997, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Secondo il giudice delle leggi, il fatto che il collocamento in ausiliaria, ai sensi dell'art. 3 del cit. d.lgs., sia previsto esclusivamente per il personale militare, compreso quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che cessi dal servizio al compimento del limite di età stabilito per il grado rivestito, non determina disparità di trattamento per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, che sono, invece, esclusi dalla possibilità di essere collocati in ausiliaria. A tale riguardo la Corte rileva che, in favore di questi ultimi, quando cessino dal servizio per avere raggiunto il rispettivo limite di età, proprio in considerazione della loro esclusione dalla fruibilità del collocamento in ausiliaria, le disposizioni del comma 7 dello stesso art. 3 del d.lgs. n. 165/1997 prevedono un incremento del montante individuale dei

contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, beneficio pensionistico che assume carattere compensativo rispetto alla mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria.

Si ritiene, pertanto, in applicazione dei suesposti principii, che il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 non possa trovare applicazione nel caso di specie, essendo l'interessato cessato dal servizio per inidoneità permanente avendo maturato -senza maggiorazioni di servizio- alla cessazione per dispensa un'anzianità contributiva pari a 38 aa 8 mm 1 gg, (coma da foglio di calcolo prodotto agli atti dal resistente Inps) e perciò senza raggiungere il requisito previsto ex lege.

2. L'oscillazione della giurisprudenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di difesa. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

15 aprile 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA